

OGGETTO : FORMAZIONE E GESTIONE ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E PER L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA.

Indice

Articolo 1 – FINALITÀ.....	..2
Articolo 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELL'ALBO FORNITORI.....	2
Articolo 3 - STRUTTURA DELL'ELENCO.....	2
Articolo 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI.....	2
Articolo 5 - DIVIETI.....	3
Articolo 6 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE E MODIFICA.....	3
Articolo 7 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO.....	4
Articolo 8 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI E VERIFICHE.....	5
Articolo 9 - INFORMAZIONI GENERALI.....	5
Articolo 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.....	5
Articolo 11 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE.....	6
Articolo 12 - GESTIONE DELL'ELENCO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	6
Articolo 13 – SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO.....	7
Articolo 14 – AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE.....	7
Articolo 15 - GESTIONE DELLE RICERCHE DI MERCATO E AFFIDAMENTO DIRETTO.	7
Articolo 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8

Articolo 1 – FINALITÀ

1. Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici (di seguito "elenco") che il comune di LERICI (di seguito "comune") si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi.
2. E' finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Articolo 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

1. L'elenco sarà utilizzato nei seguenti casi:
 - per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nei casi previsti in base all'articolo 36, comma 2, lettere b) c) e c bis) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia;
 - in eventuali altri casi consentiti dalla legge.

Articolo 3 - STRUTTURA DELL'ELENCO

1. L'elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:
 - operatori economici esecutori di lavori pubblici;
 - operatori economici fornitori di beni e servizi;
 - professionisti tecnici e assimilati;
 - altri professionisti².
2. Le sezioni che compongono l'elenco sono suddivise in categorie e sotto-categorie, identificate per codice e descrizione, riscontrabili all'indirizzo: <https://lerici.acquistitelematici.it>.
3. L'operatore economico che intenda iscriversi all'elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli organismi abilitati.
4. L'operatore economico che risulti privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria d'iscrizione. Quest'ultimo potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase d'iscrizione.
5. L'operatore economico che intenda iscriversi all'elenco fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi per le categorie merceologiche indicate nel certificato camerale.

Articolo 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a presentare istanza d'iscrizione i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'articolo 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D.lgs. n.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e professionale di cui all'articolo 80 del decreto citato³:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
 - b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali o commerciali dello stato di provenienza;

¹ Sezione destinata ai professionisti aspiranti ad incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.

² Altre categorie professionali iscritte ad albi o ordini, ad esempio: medici, avvocati, etc.

³ Ogni richiamo al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (per brevità, Codice) include il riferimento alle successive modifiche e integrazioni.

2. L'iscrizione all'elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici implica il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000;

3. L'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi implica, inoltre, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a. capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi corrispondenti alla propria categoria e sotto-categoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;

b. capacità tecnica, documentata mediante:

a) descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa dispone;

4. L'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici implica, infine, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) iscrizione agli ordini professionali attinenti al titolo posseduto;

b) capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, eccetera., eseguiti negli ultimi dieci esercizi finanziari;

Articolo 5 – DIVIETI

1. Ogni operatore economico potrà candidarsi all'iscrizione, **con riferimento a ciascuna delle categorie di specializzazione di suo interesse**, nel rispetto delle seguenti cause di esclusione:

a. è ammessa una sola iscrizione;

b. è ammessa l'iscrizione a titolo individuale, oppure in forma associata;

c. è vietata la partecipazione a più di un consorzio;

d. è vietata l'iscrizione a titolo individuale da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto di società iscritte all'elenco;

e. è vietata, pena l'esclusione, l'iscrizione di società delle quali facciano parte soci che siano parenti e/o affini di primo grado di personale dipendente del Comune di Lerici.

2. In caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti iscritti all'elenco, purché tra le stesse non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

3. Il comune si riserva la facoltà di escludere totalmente o parzialmente i soggetti che incorrano in una delle cause di esclusione di cui ai sopra indicati punti a), b), c) e d) in relazione alla natura ed alla modalità di svolgimento dei fatti accertati.

Articolo 6 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE E MODIFICA

1. L'elenco degli operatori economici formato dal comune è aperto. L'operatore economico interessato all'iscrizione potrà compilare in qualsiasi momento **apposita istanza per via telematica**, collegandosi al sito istituzionale del comune, sezione "Elenco Fornitori". Non saranno ammesse istanze diversamente formulate.

2. L'*account* creato dal sistema a seguito della registrazione del candidato sarà differenziato in relazione alla tipologia di elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria scheda anagrafica, quindi potrà completare l'iscrizione all'elenco di proprio interesse compilando i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta.

3. I soggetti che volessero integrare o modificare il proprio profilo d'iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione, previo accesso al sistema. In caso di modifiche sostanziali, essi dovranno ripetere la procedura di abilitazione e la presenza nell'elenco sarà momentaneamente sospesa.

4. In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione, l'operatore economico sarà chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti indicati agli articoli precedenti. Le dichiarazioni saranno rese compilando con un segno di spunta le caselle corrispondenti alle formulazioni pertinenti o, se richiesto, inserendo i dati necessari. Qualora le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, non sarà possibile completare la procedura d'iscrizione, quindi richiedere l'abilitazione.

5. Il sistema, per agevolare l'operatore economico, rileva e segnala automaticamente eventuali omissioni occorse durante la procedura d'iscrizione. In qualsiasi fase d'immissione dei dati, lo "stato d'iscrizione"

potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso. Al termine della compilazione telematica il sistema genererà automaticamente un file di riproduzione dell'istanza d'iscrizione in formato "pdf", con valore di autocertificazione, che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

6. E' fatto obbligo d'utilizzo della firma elettronica per il rappresentante legale e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dalla Agid ed essere in corso di validità. La documentazione soggetta a sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata nel corso delle fasi della procedura d'iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara.

7. L'istanza sottoscritta digitalmente e completa di tutti i documenti richiesti, quindi correttamente inoltrata, sarà inviata ai funzionari responsabili del rispettivo elenco di competenza. Non saranno accettate istanze d'iscrizione che non siano pertinenti all'Elenco Fornitori e Professionisti Telematico.

8. Durante la compilazione dell'istanza, è onere dell'operatore economico attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle avvertenze fornite dal software. Ulteriori informazioni sono reperibili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa, è possibile rivolgersi all'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

9. L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori proposti dal form online. L'esito dell'istanza sarà notificato tramite l'invio di una comunicazione via PEC al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con effetti, in caso di accoglimento, immediatamente riscontrabili nella pertinente sezione dell'elenco dell'ente.

Articolo 7 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato, con cadenza annuale, a confermare o ad effettuare l'aggiornamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A tale scopo, farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento online.

2. A partire dal sessantesimo giorno anteriore alla scadenza dell'iscrizione, ciascun operatore riceverà almeno una comunicazione e-mail, generata dal sistema, che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare l'istanza.

3. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento entro il suddetto termine decadranno automaticamente dall'elenco, ricevendone formale avviso. Si applica in tale caso la procedura indicata agli ultimi tre commi del successivo articolo 10.

4. I dati dei soggetti dichiarati decaduti rimarranno comunque attivi nel sistema, agevolando le operazioni di riabilitazione dell'operatore economico qualora quest'ultimo provveda tardivamente ad aggiornare il proprio profilo ed a rinnovare l'istanza di iscrizione.

5. Ciascun operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione (o la propria istanza di iscrizione) a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla categoria merceologica di appartenenza, sia ai requisiti minimi, sia in riferimento ad ogni altro dato o informazione fornita in sede d'iscrizione.

Articolo 8 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI E VERIFICHE

1. Tutte le comunicazioni tra il comune e agli operatori, in riferimento al procedimento di iscrizione all'elenco degli operatori economici, sono effettuate mediante posta elettronica certificata.

2. Il comune effettua periodiche verifiche a campione sugli operatori economici iscritti al fine di accertare il possesso e la permanenza dei requisiti dichiarati in sede d'iscrizione. All'operatore economico che risulti carente dei suddetti requisiti è data comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco ex art. 7 della legge n.241/1990, con contestuale avviso di avvenuta sospensione cautelare.

3. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara devono attestare, sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione dell'aggiudicatario è sottoposta a verifica ai sensi di legge, tuttavia la stessa verifica può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti.

4. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre alla mancata aggiudicazione, le ulteriori conseguenze di legge.

Articolo 9 - INFORMAZIONI GENERALI

1. Lo stato delle richieste e gli inviti a gara saranno costantemente aggiornati e consultabili dall'operatore all'interno della propria pagina personale dell'Elenco Fornitori e Professionisti.

1. L'iscrizione all'elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Documento e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina:

<https://lerici.acquistitelematici.it>.

Articolo 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 6, gli operatori economici restano iscritti fino ad eventuale adozione di apposito provvedimento di cancellazione da parte dell'ente.

2. La cancellazione dall'elenco, adottata previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 4 o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede d'iscrizione all'elenco ai sensi dell'articolo
- sopra richiamato, accertate in esito alle verifiche di cui all'articolo 8;
- mancato aggiornamento dell'iscrizione;
- grave negligenza o malafede riscontrate nell'esecuzione del contratto;
- mancata partecipazione alle procedure per la scelta del contraente, a seguito di invito ricevuto, ripetutasi per tre volte senza adeguata giustificazione scritta.

3. Rilevate le cause di cancellazione, il comune comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico, ex articolo 7 della legge n. 241/1990. Eventuali controdeduzioni devono pervenire entro quindici giorni. Trascorso il suddetto termine, il comune conclude il procedimento di cancellazione entro i successivi quindici giorni. L'iscrizione nell'elenco dell'operatore economico è sospesa sino al termine del suddetto procedimento.

4. L'iscrizione è altresì sospesa qualora l'operatore economico abbia in corso una lite giudiziale con il comune, fino al termine della stessa.

5. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione dalle sezioni dell'elenco e per le categorie merceologiche d'iscrizione. La cancellazione potrà essere effettuata anche su iniziativa dell'interessato.

Articolo 11 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE

1. Per procedura telematica s'intende l'indizione e la gestione di gare d'appalto o la consultazione attraverso l'utilizzo di una piattaforma online di *e-procurement* e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC).

2. Al fine di poter essere invitati o consultati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere iscritti agli albi telematici oggetto del presente regolamento.

3. La piattaforma telematica garantisce, per sua stessa configurazione, il rispetto dei principi di sorteggio casuale e di equa rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo i criteri di seguito specificati e, attraverso rigorose procedure, l'inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche, economiche e delle comunicazioni intercorse.

Articolo 12 - GESTIONE DELL'ELENCO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. L'invito a **procedura selettiva** avviene nel rispetto del principio di rotazione degli **inviti** operati nell'ultimo triennio, previa estrazione automatica e casuale degli operatori economici, nel numero stabilito dalla stazione appaltante nel rispetto del Codice, tra gli iscritti nella categoria o subcategoria d'interesse;
2. La stazione appaltante, ferma l'esclusione del contraente uscente⁵, può derogare al principio di rotazione nei confronti del candidato non affidatario di precedenti contratti e reinvitare lo stesso, qualora ricorrano ragionevoli motivazioni espressamente richiamate nella determinazione d'indizione della procedura di selezione.
3. La stazione appaltante, qualora il numero degli iscritti sia insufficiente ad attivare la procedura negoziata nelle modalità di cui al comma 1, espleta un'indagine di mercato finalizzata a conoscere nuovi operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo specifico affidamento, secondo il procedimento illustrato dal successivo articolo 13. Nel corso della stessa indagine, la stazione appaltante può proporre ai soggetti interpellati l'adesione all'elenco fornitori.
4. Il sistema informativo conserva traccia del numero di inviti, di affidamenti ricevuti e dei relativi importi, per ciascun operatore economico iscritto. Tali dati sono consultabili a seguito di istanza di accesso civico generalizzato, ex articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
5. Il principio di rotazione degli inviti è applicato, tenendo conto del valore economico degli appalti aggiudicati nell'arco dell'ultimo triennio, nei limiti dello stesso settore merceologico, ovvero della stessa categoria di opere o dello stesso settore di servizi e forniture.

La ripartizione delle fasce economiche, in **ambito di lavori**, è la seguente:

- importo del contratto < € 40.000 (affidamento o amministrazione diretta)
- € 40.001 < importo del contratto < € 150.000 (procedure telematiche di gara ex articolo 11).

Articolo 13 – SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati alla **procedura di selezione** diretta ad uno **specifico affidamento**. Essa è svolta tramite la pubblicazione di uno specifico avviso sul Sistema Telematico degli Acquisti) e sul profilo del committente ("Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e gare"), per un periodo minimo di quindici giorni, riducibili al cinque in casi di motivata urgenza.
2. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica, sinteticamente, i seguenti elementi:
il valore dell'affidamento;
elementi essenziali del contratto;
i requisiti economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti;
il numero minimo degli operatori invitati alla procedura selettiva;
i criteri di selezione;
le modalità di comunicazione con la stazione appaltante
3. La stazione appaltante, nella determinazione a contrarre, dà conto dei risultati dell'indagine di mercato.
4. L'avviso di indagine può contenere l'invito ad aderire all'elenco fornitori, così da istituire categorie assenti o integrare categorie carenti di soggetti economici, in vista di un possibile utilizzo futuro.

⁴ Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. (*ANAC Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016*).

⁵ il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al **contraente uscente** abbiano **carattere eccezionale** e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. (*idem*)

⁶ La **motivazione** circa l'affidamento o il reinvito al **candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario**, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. (*idem*).

⁷ Articolo 36, comma 2 lettera b): "*per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori [...], mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici [...]*"

Articolo 14 – AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

1. In caso di affidamenti di valore inferiore a mille euro, è prevista la facoltà di ricorrere all'elenco per effettuare ricerche di mercato, svolte anche in modo informale.
2. Ove il responsabile unico del procedimento lo ritenga opportuno, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, si potrà procedere mediante ricerca di mercato anche al di fuori dell'elenco stesso. Nel corso della stessa ricerca, la stazione appaltante può proporre ai soggetti esterni interpellati l'adesione all'elenco fornitori.
3. La motivazione dell'atto di affidamento, concernente la scelta del contraente, potrà assumere forma sintetica e l'atto stesso essere redatto in forma semplificata.
4. Entro questo stesso limite d'importo, è consentito derogare al principio di rotazione degli inviti (non degli affidamenti), purché le motivazioni della stessa deroga siano espressamente richiamate nell'atto di affidamento.

Articolo 15 - GESTIONE DELLE RICERCHE DI MERCATO E AFFIDAMENTO DIRETTO

1. La scelta degli operatori economici da interpellare per le ricerche di mercato ai fini dell'**affidamento diretto** del contratto, effettuata in seno all'elenco, avviene in modo automatico e casuale, nel pieno rispetto del principio di equa rotazione degli **affidamenti**, su base triennale, applicato all'interno dello stesso settore merceologico, ovvero della stessa categoria di opere o dello stesso settore di servizi o forniture.
2. Ove il responsabile unico del procedimento lo ritenga opportuno, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, si potranno consultare anche operatori economici esterni all'elenco, ai quali potrà comunque essere proposta l'adesione all'elenco stesso.
3. Il sistema informativo, per ciascun operatore economico iscritto, conserva traccia del numero di affidamenti ricevuti e dei relativi importi. Tali dati sono consultabili a seguito di istanza di accesso civico generalizzato, ex articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
4. Il principio di rotazione degli affidamenti è applicato tenendo conto del valore economico degli appalti aggiudicati nell'arco dell'ultimo triennio, operando nel limite della stessa fascia d'importo.

La ripartizione delle fasce economiche è la seguente;

Per servizi e forniture:

€ 1.001 < importo del contratto < € 5.000;

€ 5.001 < importo del contratto < € 20.000;

€ 20.001 < importo del contratto < € 40.000.

Per lavori:

importo del contratto < € 150.000 (affidamento o amministrazione diretta).

Articolo 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dei dati personali degli operatori economici è il Comune di Lerici che, in conformità all'articolo 13 del *Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* (di seguito "GD.P.R."), procederà al trattamento di questi secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti personali, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza.

Informativa completa all'indirizzo:

<https://lerici.acquistitelematici.it>.